

Art. 32

(Servizi ricreativi)

1. Il servizio ricreativo è teso alla custodia oraria non programmata di bambini fra i 18 ed i 36 mesi di età in orario diurno.
2. I servizi ricreativi possono essere fruiti a domanda, in orari limitati, per periodi di tempo determinati o a cicli discontinui; i bambini possono essere accolti per un tempo massimo di 3 ore giornaliere.
3. Lo spazio dedicato alle attività ludiche dei bambini deve prevedere almeno mq 4 per bambino e contenere arredi consoni all'età dei bambini e che rispettino la sicurezza secondo le normative vigenti in materia.
4. Il rapporto numerico stabilito è di 10 bambini presenti per unità di personale educativo.
5. Il progetto educativo può consistere in un'elencazione della propria offerta di attività.
6. Il servizio è affidato a personale in possesso di titoli attestanti l'acquisizione di competenze specifiche in area educativa e sociale e, in caso di realizzazione di laboratori e atelier, a personale con specifica qualifica professionale.